



# Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Ufficio del Sindaco

Via Guglielmo Marconi, 8 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 1946000

P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata: [comunenaso@pec.it](mailto:comunenaso@pec.it)

## Ordinanza Sindacale

n. 51 del 07/08/2024

Oggetto: **Revoca propria Ordinanza n. 01 del 03/01/2023**

## Il Sindaco

**Richiamata** la propria Ordinanza n. 01 del 03/01/2023 inerente la “Rimozione mediante recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati previa esecuzioni d’indagine ambientale e ripristino dello stato dei luoghi da parte proprietario dell’area demaniale (obbligato in solido ope legis con gli esecutori dell’abbandono), sul tratto costiero in prossimità della foce della fumara del Comune di Naso (ME)” secondo le modalità espressamente vietate dall’art. 192 comma 1 del D.lgs 03/04/2006, n. 152.

**Rilevato** che, la caratterizzazione dei rifiuti ha confermato trattarsi di materiale contenente amianto (diverso dai rifiuti solidi urbani), per cui permangono tutti i motivi di legittimità che hanno portato all’emissione dell’Ordinanza Sindacale in questione nei confronti all’Autorità Di Bacino Del Distretto Idrografico Della Sicilia Sede Distaccata di Messina Palazzo Genio Civile p.t. Via Dei Mille n. 270 98100 – MESSINA. In particolare gli uffici preposti, correttamente, con nota prot.870 del 18/01/2023 hanno già rigettato il contenuto della nota prot. 739 del 13/01/2023 della stessa autorità che ne richiedeva la revoca adducendo erronei motivi, in quanto:

- i richiami normativi in essa riportati ed inerenti la l.r. 9/2010 (*peraltro norma di rango inferiore alla normativa nazionale*), appaiono del tutto non pertinenti. In specifico la norma in questione, come noto, disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani, la messa in sicurezza, la bonifica, ed il ripristino ambientale dei siti da loro inquinati anche per abbandono (in maniera coordinata con il dlgs 152/06 ed in particolare con l’articolo 184, c. 2, lett. d). Questo articolo in particolare disciplina l’abbandono di rifiuti ordinari i quali, (solo questi), acquistano la qualifica di rifiuti urbani “*ex lege*”.
- lo stesso dicasi per il richiamo di un atto di rango ancora inferiore (le “*linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato*” di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 248 del 05/07/2018), per mezzo del quale si è giustificato il mancato rispetto del disposto dell’art. 192 co. 3 del d.lgs 152/06 e s.m.. Tali linee guida sembrano indicare, erroneamente, direttamente a carico del Comune, l’obbligo di procedere in primis allo smaltimento dei rifiuti urbani speciali contenenti amianto, senza fare esplicito riferimento che è necessario interessare e diffidare prima gli obbligati in solido individuati dal richiamato art. 192 co. 3. Una tale errata interpretazione delle linee guida, contrasta apertamente con la legge Nazionale per cui, con ogni evidenza di legittimità, l’interpretazione da voi data non poteva essere presa a riferimento (ne poteva essere altrimenti) nella stesura dell’Ordinanza contestata che, invece, sta seguendo la specifica procedura di legge.

Al riguardo si chiariva ulteriormente che in base all’art. 192 co. 3 l’obbligo di rimozione di una tipologia di rifiuti diversa dagli urbani è subordinato all’adozione di un’ordinanza che disponga “... *le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere*”, decorso il quale potrà procedersi all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Il legislatore, infatti, ha individuato con precisione i soggetti solidalmente responsabili con colui che ha commesso l’illecito ed i casi in cui ricorre tale solidarietà: in particolare obbligato in solido è il proprietario del fondo (o, comunque, il soggetto che ne abbia la gestione), se

soggetto diverso dall'autore dell'illecito, che deve risultare destinatario dell'ordine quando sia stato, con il proprio comportamento (doloso o colposo), compartecipe, anche inconsapevolmente, dell'illecito.

- nel caso in questione la proprietà dell'area è del demanio Regionale ed in particolare l'area è sotto la competenza l'Autorità Di Bacino che non può certo esimersi dalle colpe connesse alla mancata sorveglianza dell'area oggetto di abbandono (come sembrerebbe voler fare richiamando una passata nota - prot. 19617 del 09/12/2021 - in cui, "motu proprio", l'autorità regionale si autoesclude, in via generale, senza considerare i casi specifici). Infatti, nel caso specifico, per la particolare conformazione dell'area, l'autorità avrebbe potuto evitare l'accaduto ad esempio installando per tempo sul margine della sua proprietà presidi di dissuasione fisici (ad es.: recinzioni, telecamere, ecc.).
- in questi termini, tra le tante sentenze richiamabili, si esprime il Tar Puglia (BA), I, 9 febbraio 2012, n. 299 ove ha chiarito che: "...l'A.N.A.S. ha un dovere di manutenzione, di custodia e di vigilanza sui tratti stradali di cui è proprietaria, deve ritenersi legittima l'ordinanza sindacale ex art. 192, co. 3 del D.L.vo 152/06 che ingiunga la rimozione e l'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti pericolosi (nel caso di specie, eternit) abbandonati da terzi in un'area di cui essa risulta essere proprietaria".  
Se non fosse così, non si comprende come vi siano disposizioni chiare, (e contrastanti con gli atti da voi richiamati!), sul medesimo argomento, impartite con la circolare Prot. n. 42304 del 03/07/2018 del servizio 3 dell'ARTA in ossequio all' art. 13, comma 8 della L.R. 8/2018 che la Vs missiva pare disconoscere. Con la circolare in questione viene, infatti, chiarito che "secondo la norma di legge sopra richiamata, art. 192 co. 3 del dlgs 152/06 la competenza ( alla rimozione dei rifiuti) si attesta, in via residuale e nella qualità di proprietario dell'area, in capo a questa Amministrazione ( cioè dell'Amministrazione Regionale)" ed "al fine di far fronte all'eventuale rimborso delle spese sostenute dai comuni, per conto di questa Amministrazione, per la rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo ed idrico è stato istituito, in forza dell'art. 13, comma 8 della L.R. 8/2018, il capitolo di spesa 443312 "Trasferimenti a Enti Locali per provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo ed idrico ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.", rubricato al Dipartimento regionale dell'Ambiente".
- nel recentissimo passato sono stati finanziati vari Comuni, allo scopo di eliminare i rifiuti in questione, (solo per l'anno 2021 per un importo complessivo di € 399.600,99 vedi **D.R.A. N. 1801** del 14/12/2021 allegato). E' chiaro che la notifica dell'Ordinanza vale anche quale istanza per ottenere il finanziamento a valere sul predetto fondo per l'anno 2023;

**Considerato** che, previo dissequestro ed esecuzione delle relative indagini ambientali, l'area è stata comunque già bonificata a spese del Comune;

Ciò posto, **solo al fine di migliorare i rapporti istituzionali tra i due enti con cui è in corso una cooperazione**, senza recesso alcuno sulla legittimità dei motivi e dei richiami normativi che hanno portato all'emissione della stessa, **si ravvisa comunque l'opportunità di revocare la predetta ordinanza, che è stata comunque impugnata al TAR dalla predetta autorità, senza che lo stesso TAR si sia pronunciato al riguardo;**

Riconosciuta la propria competenza ad emettere il presente provvedimento;  
Per i superiori motivi;

#### ORDINA

La Revoca propria Ordinanza n. 01 del 03/01/2023

#### DISPONE

- Che copia della presente venga notificata:
  - all'Autorità Di Bacino Del Distretto Idrografico Della Sicilia Sede Distaccata di Messina Palazzo Genio Civile p.t. Via Dei Mille n. 270 98100 – MESSINA
- Che copia della presente venga inviata:
  - Al Ufficio Circondariale Marittimo 98076 – S. Agata Militello (ME);
  - Alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Patti – (c.a. dott.ssa Federica Urban p.p. 2327/2022 mod.44;
  - Alla Polizia Municipale SEDE;
  - Al Comando della Stazione Carabinieri Naso;
  - alla Regione Siciliana Ass. Territorio ed Ambiente Dipartimento dell'Ambiente Struttura Territoriale dell'Ambientale di Messina - sede di Milazzo Via San Paolino nr. 01 98057 – MILAZZO (ME)

- La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sul sito Web istituzionale, nei luoghi pubblici e nelle forme e per la durata previste dalla vigente Normativa in materia.
- la registrazione e la conservazione della presente nel registro delle Ordinanze Sindacali.

Si avverte che:

Si comunica che, nei confronti del presente atto, gli interessati possono proporre:

- *Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente territorialmente per la regione Sicilia entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica al soggetto interessato;*
- *Ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dalla data della notifica al soggetto interessato.*

Il Sindaco  
**Gaetano NANI'**



A handwritten signature in black ink, which appears to read "Gaetano Nani'", is written over the right side of the official seal.

